

**ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA AL SOSTEGNO PREPARATORIO
(ART 35.1 REG. (UE) 1303/2013, ART.62 REG. (UE) 508/2014)**

Il presente documento fa riferimento ad una procedura distinta per la selezione delle strategie di sviluppo locale e per l'erogazione del sostegno preparatorio. Il sostegno preparatorio sarà erogato esclusivamente ai soggetti che hanno presentato strategie di sviluppo locale ritenute ammissibili dal comitato di selezione, anche nel caso in cui tali strategie non dovessero essere selezionate.

1 Premessa

1.1 Normativa e documentazione di riferimento

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, comune a tutti i fondi strutturali SIE per la nuova programmazione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (CE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP);
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 (com 2020/2010);
- Le linee Strategiche della Crescita Blu (com 2012) 498;
- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- Elementi di riferimento per la predisposizione dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie CLLD.

1.2 Oggetto e finalità dell'avviso

Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (*Community-led local development* di seguito CLLD) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014.
In base all'art. 35.1 (a) del Reg. UE n.1303/2013, gli Stati Membri che decidono di implementare il

CLLD devono fornire obbligatoriamente il sostegno preparatorio che, in ambito FEAMP, rappresenta una delle Misure della Priorità UE n. 4 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”.

Tale misura si prefigge l’obiettivo di fornire un supporto nella fase propedeutica di costruzione dei partenariati e di predisposizione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (di seguito anche SSL), al fine di migliorare la qualità della progettazione e rafforzarne il collegamento con il territorio interessato. Il sostegno preparatorio è rivolto a favorire l’animazione dei territori e l’attività propedeutica per la preparazione delle strategie.

Oggetto del presente avviso è la selezione delle candidature al sostegno preparatorio ai sensi dell’art. 35.1 Reg. (UE) n.1303/2013 e 62 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Con il presente avviso l’Amministrazione regionale invita i soggetti, di cui al successivo punto, a manifestare il proprio interesse a elaborare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e, a presentare la propria domanda di finanziamento al sostegno preparatorio, sulla base dello schema allegato.

Tale invito costituisce la prima fase di un percorso che prevede successivamente la pubblicazione del Bando per la selezione delle SSL e la conseguente individuazione dei Gruppi di azione locale nel settore della pesca (*Fisheries Local Action Groups* di seguito FLAG) della programmazione 2014-2020.

Il contributo finalizzato al sostegno preparatorio verrà erogato a quei proponenti la cui SSL sia stata valutata ammissibile dal Comitato di Selezione anche se, successivamente, la SSL non risulti tra quelle finanziate.

2 Condizioni di partecipazione

2.1 Soggetti richiedenti

Possono presentare la propria candidatura sia i partenariati già costituiti e, che hanno attuato strategie di sviluppo locale nell’ambito dell’Asse IV del Programma Operativo FEP 2007-2013, sia i partenariati di nuova costituzione già costituiti o costituendi.

Nel primo caso, sono considerati i partenariati che danno continuità alla propria attività mantenendo la propria forma giuridica, sia quelli che, nel passaggio dalla programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020, adottano nuove forme di organizzazione, assumendo forma giuridica diversa dalla precedente, operando fusioni o costituendo associazioni, a condizione che la nuova forma sia decisa dagli organi statutari operanti nella precedente programmazione 2007-2013.

Nel caso di partenariati di nuova costituzione, la domanda dovrà essere presentata da un organismo di diritto pubblico¹ e dovrà essere allegata una Lettera di intenti in cui i partner firmatari si impegnano a supportare la costituzione del partenariato. Il partenariato che si andrà a costituire potrà includere soggetti diversi e/o aggiuntivi rispetto a quelli che firmano la Lettera di intenti.

E’ prevista, inoltre, la possibilità che il partner capofila ed i partner che hanno sottoscritto la Lettera di intenti possano aderire ad un partenariato differente/più ampio apportando il loro contributo alla SSL.

¹ Come definiti all’art.2 (16) del Reg. (UE) 1303/2013.

Ai fini della presentazione delle strategie di sviluppo locale alla successiva fase di selezione, tutti i partenariati dovranno risultare già costituiti.

Per le questioni amministrative e finanziarie ciascun partenariato dovrà avere identificato un partner capofila, oppure una struttura comune legalmente costituita. Per i partenariati costituendi, l'organismo di diritto pubblico, che presenta la domanda, andrà identificato come soggetto capofila.

2.2 Composizione del Partenariato

Il partenariato deve essere composto da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale. Al fine di garantire la rappresentatività dei partenariati è importante che né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse detenga più del 49% dei diritti di voto nell'ambito degli organi decisionali, ai sensi dell'art 32 comma 2 lett. b Reg. (UE) n.1303/2013.

2.3 Area territoriale

L'area territoriale interessata dalla strategia, nella quale dovranno operare i soggetti richiedenti, deve, come requisito minimo, costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'Accordo di Partenariato.

La continuità geografica non è un requisito obbligatorio purché siano rispettati i requisiti di cui sopra. Le diverse parti che compongono il FLAG devono essere omogenee in quanto partecipano congiuntamente a determinate attività, o hanno in comune determinate minacce o opportunità, e non necessariamente in termini di continuità fisica.

Tuttavia, l'esperienza pregressa dimostra che una mancanza di continuità può rendere estremamente difficile elaborare e attuare una strategia e un partenariato efficaci. Pertanto, benché non sia obbligatoria, la continuità geografica può essere un fattore determinante per il successo.

Ai sensi dell'articolo 33 (6) del Reg. UE n. 1303/2014, l'area deve avere una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti.

L'Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, in caso di:

1. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle SSL attuate con l'intervento dei Fondi.

Nella domanda da presentare dovrà essere pertanto incluso l'elenco dei Comuni ricadenti nell'area interessata e la relativa popolazione residente (dati relativi alla densità demografica della zona interessata) e fornita una breve descrizione dell'area geografica, indicando, secondo il modello di cui all'Allegato 1, le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti previsti. Laddove un partenariato intenda richiedere l'applicazione della deroga prevista dall'Accordo di Partenariato, dovrà specificarlo nella domanda e fornire adeguata motivazione che definisca l'omogeneità dell'area complessiva proposta.

Ai fini del calcolo della popolazione, si intende la popolazione residente in base all'ultimo censimento ISTAT.

Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, l'area deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- **Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:**

- I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
- II. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;

- **Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:**

- III. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007;
- IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
- V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.

Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale.

La selezione delle aree avverrà nel rispetto dei criteri per la selezione delle aree stabiliti dal PO FEAMP (par.5.1.2).

2.4 Evidenza delle capacità gestionali

Il proponente dovrà dimostrare di disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata, con particolare riguardo alla sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale del potenziale FLAG nonché all'adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività di sostegno preparatorio.

Pertanto, nella domanda da presentare ciascun proponente deve esplicitare il numero di risorse umane interne ed esterne da dedicare al sostegno preparatorio, le modalità organizzative interne e le modalità di coinvolgimento della comunità locale in termini di eventi, strumenti e metodologie innovative, azioni di comunicazione ed informazione.

2.5 Costi Ammissibili

La misura prevede il sostegno di attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale.

In base all'art. 35, comma 1, lett. a), il sostegno al CLLD comprende i costi del sostegno preparatorio, consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Laddove sarà adottato un approccio multi fondo, il sostegno preparatorio dovrà essere concentrato sulla diffusione e sulla definizione degli aspetti che caratterizzano la costruzione ed attuazione delle strategie integrate.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, nonché quelle precedenti alla presentazione della domanda fermo restando la coerenza con le previsioni del programma operativo ed il rispetto delle previsioni ex articolo 65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I costi sono riconosciuti come ammissibili anche nel caso di mancato finanziamento della Strategia di sviluppo locale. Tuttavia, la presentazione della SSL e la valutazione di ammissibilità della medesima, sono condizione per la liquidazione del sostegno. In caso di mancata presentazione della SSL, o di valutazione di non ammissibilità, il contributo concesso è revocato e il proponente dovrà procedere alla restituzione dell'anticipazione ricevuta.

Le spese sostenute debbono essere effettuate con modalità tracciabile e nel rispetto delle norme previste in materia di spese ammissibili ed in particolare dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE, delle Linee guida del PO FEAMP sulle spese ammissibili.

L'acquisizione di personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, attraverso:

- acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
- assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni.

La selezione del personale può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti appositamente istituite ai sensi della pertinente normativa e la selezione dovrà essere effettuata in base a parametri oggettivi di competenza e di esperienza. Devono essere preventivamente indicati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

Per evitare conflitti di interesse, tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.

Per l'acquisizione di beni e servizi, i partenariati sono tenuti ad adottare procedure, anche mediante specifici regolamenti interni, nel rispetto dei principi della normativa sugli appalti pubblici.

3 Elementi per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale

3.1 Visione preliminare di strategia

Il prodotto finale del sostegno preparatorio deve essere necessariamente la Strategia di Sviluppo Locale predisposta garantendo un approccio *bottom-up*.

Per questo, i soggetti richiedenti il sostegno preparatorio dovranno descrivere la Visione preliminare della SSL che si intende attuare, con la definizione indicativa degli obiettivi principali da perseguire.

Nella descrizione di cui sopra occorre tenere presente che:

- la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve contenere i seguenti elementi di cui all'art. 33 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

- La strategia di sviluppo locale viene attuata dal FLAG attraverso Piani di Azione locale (PdA) e dovrà concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti di intervento tra quelli indicati dall'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014, da scegliere tra i seguenti:

- a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b) sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c) turismo sostenibile;
- d) cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g) accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j) riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- k) reti e comunità intelligenti;
- l) diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Nel caso in cui vengano scelti più ambiti tematici, la strategia di sviluppo formulata deve dare conto della connessione tra i temi e non rappresentare una mera sommatoria di ambiti tematici.

- La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve perseguire almeno uno degli obiettivi previsti dall'art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014:

- a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
- c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
- d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura,

inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

3.2 Piano di attività e cronoprogramma

Nel modello di domanda allegato ciascun proponente dovrà indicare il Piano di attività di preparazione della SSL, che indichi nel dettaglio le azioni che si intendono realizzare attraverso il sostegno preparatorio, per il perseguimento degli obiettivi previsti e dei risultati attesi.

Sarà assegnata notevole importanza all'individuazione di azioni di animazione e di coinvolgimento delle comunità locali nella definizione della SSL, anche mediante l'adozione di modalità innovative.

Le attività dovranno essere concluse entro la data di pubblicazione della graduatoria delle SSL selezionate a seguito del relativo avviso.

Nella domanda allegata, ciascun proponente dovrà indicare la tempistica di riferimento delle attività da svolgere, presentando una pianificazione coerente ed adeguata per la predisposizione della SSL.

3.3 Dotazione finanziaria e misura del contributo

Per le operazioni di sostegno preparatorio sono stanziati € _____. Il sostegno preparatorio è concesso a tutte le proposte risultate ammissibili, nei limiti delle risorse disponibili a livello regionale per la misura di riferimento secondo la graduatoria che verrà stilata a seguito dell'istruttoria di cui al paragrafo 4.2. Il contributo cofinanzia fino al 100% delle spese considerate ammissibili e sino ad un importo massimo di € 40.000,00. Il riconoscimento delle spese relative al sostegno preparatorio è subordinato alla presentazione della Strategia di sviluppo locale e sarà assegnato esclusivamente alle strategie ritenute ammissibili dal Comitato di selezione istituito a norma dell'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Laddove il richiedente sia un partenariato non ancora costituito, in sede di istruttoria della SSL sarà verificata l'effettiva presenza del partner che ha presentato la domanda ai fini del presente avviso nella compagine del FLAG.

Il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo presentata dal FLAG sia effettivamente finanziata.

I progetti saranno finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bando regionale.

4 Modalità di presentazione e selezione

4.1 Presentazione delle domande

Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso, la domanda deve essere redatta, pena l'esclusione, in conformità al modello riportato allegato.

La domanda dovrà essere inviata² corredata dei previsti allegati c/o la sede Regione entro le ore XX del XX/XX/XXXX.

La domanda dovrà contenere:

- 1) Il modello di domanda riportato in allegato, pena l'esclusione, adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore della struttura di gestione del partenariato ovvero del soggetto capofila del partenariato. In caso di partenariati non ancora costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore del soggetto di diritto pubblico che agisce da capofila e dovrà essere presentata in allegato la Lettera di intenti sottoscritta dai partner nella quale si conferisce mandato all'organismo di diritto pubblico che rivestirà il ruolo di Ente capofila e in cui essi si impegnano a supportare la costituzione del partenariato in caso di esito positivo dell'istruttoria della presente selezione;
- 2) documento di identità in corso di validità del dichiarante.

I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.

4.2 Istruttoria

L'istruttoria verrà realizzata da un Comitato di Selezione istituito dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 33 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nel corso dell'istruttoria sarà verificato il rispetto dei requisiti precedentemente esposti al fine di valutare l'ammissibilità della domanda di sostegno preparatorio, anche ai sensi del documento "Criteri di ammissibilità del sostegno preparatorio".

Successivamente, si procede alla valutazione dei contenuti della proposta sulla base dei criteri di selezione del sostegno preparatorio approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP.

4.3 Criteri di selezione del sostegno preparatorio

I criteri di selezione del sostegno preparatorio riguardano:

- Coerenza dell'area territoriale di riferimento rispetto alla strategia ed agli obiettivi del Po FEAMP per l'applicazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo
- Rappresentatività del partenariato nell'elaborazione della strategia
- Esperienza pregressa e capacità gestionali del partenariato e/o del soggetto proponente nell'uso efficiente di fondi pubblici
- Importanza assegnata all'approccio dal basso ed al coinvolgimento delle comunità locali
- Qualità del piano di azione presentato
- Coerenza della tempistica proposta

² Ogni amministrazione potrà prevedere le modalità di presentazione ritenute più idonee purchè siano tali da consentire la trasparenza e parità di accesso ai potenziali beneficiari.

4.4 Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato, nel rispetto delle procedure e modalità di rendicontazione previste dalla normativa vigente, a seguito di presentazione della Strategia di sviluppo locale a valere sul relativo avviso pubblico ed esclusivamente alle strategie ritenute ammissibili dal Comitato di selezione istituito a norma dell'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Laddove il richiedente sia un partenariato non ancora costituito, in sede di istruttoria della SSL sarà verificata l'effettiva presenza del partner che ha presentato la domanda ai fini del presente avviso nella compagine del FLAG.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera b) del Reg. 1303/2013 il beneficiario del sostegno preparatorio è tenuto al vincolo di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione.

5 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott.....

Sarà attivato uno spazio FAQ in cui confluiranno tutte le risposte della Regione alle domande che perverranno dal territorio.

6 Norma residuale

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020, quali: Linee guida sulle spese ammissibili, Manuali per le attività di controllo e rendicontazione, etc.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.